**VADEMECUM TESTO IN WORD**

Dal 6 novembre fino al 3 dicembre 2020 saranno in vigore le nuove disposizioni del DPCM che, in base alle Regioni individuate con grado di rischio rosso-arancione-giallo, limita gli spostamenti in base a specifici territori ed orari.

Queste limitazioni possono essere superate solo per motivi di lavoro, salute e situazioni di necessità. Tutte condizioni che, però, devono essere dimostrate (comprovate).

Accudire gli animali, che siano di proprietà o liberi sul territorio e, quindi, di cui si ha la responsabilità, è un’attività essenziale per garantirne la salute e il benessere. Dunque, coloro che se ne occupano devono continuare ad assicurarne la salute ed il benessere, anche durante il periodo di vigenza delle norme di contenimento dal contagio Covid.

Inoltre, le attività svolte dalle organizzazioni per la promozione, la difesa e la tutela degli animali risultano fondamentali per l’accudimento e il mantenimento delle condizioni di benessere su tutto il territorio nazionale.

Ne consegue che gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga agli spostamenti relativa ai “motivi di salute” o/o alle “situazioni di necessità, in quanto i motivi di salute si intendono estesi anche alla sanità animale (questa la ratio sottesa all’ultima nota del Ministero della Salute del 15 maggio 2020).

Il motivo dello spostamento deve essere comprovato: significa che colui che si sposta deve portare con sé il modello di autodichiarazione predisposto dal Governo e portare con sé ogni altra documentazione che dimostri, appunto, la situazione di necessità e/o il motivo di salute (a tal proposito consultare i suggerimenti per la compilazione del modulo di autodichiarazione predisposto dal nostro ufficio legale.

Indispensabile, SEMPRE, indossare la mascherina, guanti se necessari, gel igienizzante ed evitare ogni forma di assembramento, restando fuori per il solo tempo necessario per svolgere l’incombenza.

*IMPORTANTE: L’autodichiarazione deve essere compilata sotto sotto la propria responsabilità e si evidenzia che le dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale sono sanzionate ai sensi dell’articolo 495 Codice penale.*

**1) Posso uscire all’aperto con il mio cane?**

Sì, ma con gli accorgimenti per evitare i contagi e, qualora si incrociasse qualche altro individuo, rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro. Se si è costretti ad uscire negli orari e/o nei luoghi sottoposti a limitazioni, portare con sé l’autodichiarazione.

**2) Posso accudire i miei animali che sono distanti dal luogo dove dimoro? Posso andare ad accudire il mio cavallo?**

Sì, perché gli animali non accuditi sarebbero abbandonati a sé stessi anche con rischi sanitari a causa dell’incuria e possibile morte degli stessi. Si consiglia, comunque, di organizzare gli spostamenti per lo stretto tempo necessario all’effettuazione delle operazioni di accudimento.

Anche in questo caso si è costretti ad uscire negli orari e/o nei luoghi sottoposti a limitazioni, portare con sé l’autodichiarazione e, si svolge l’attività nell’interesse di una persona impossibilitata ad andare (anziana/infortunata/ricoverata/deceduta), darne specificazione nel modulo. Se ci si deve recare al di fuori del Comune, nell’autodichiarazione bisognerà motivare che lo spostamento fuori dalla zona interdetta o all’interno di una zona interdetta, si rende necessario perché non c’è nessuno in quell'area che possa occuparsene, oppure che se ne occupava qualcuno ora impossibilitato, specificandone la ragione.

Se si tratta del proprio cavallo affidato ad un terzo che non può assicurare lo sgambamento, è possibile spostarsi per tale ragione, purché se ne dia atto nell’autodichiarazione ed allegando anche la certificazione del veterinario che attesti la necessità dello sgambamento quale imprescindibile necessità etologica del cavallo.

**3) Sono una gattara e accudisco una colonia felina o di gatti liberi sul territorio, oppure, sono un volontario e mi prendo cura di cani liberi accuditi. Posso continuare a farlo?**

Sì e anche se la colonia non è registrata L'accudimento e la cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà, garantite dalla legge n. 281/91 e, quindi, anche dei cani di quartiere e cani liberi accuditi è una “situazione di necessità” perché i gatti ed i cani liberi non sarebbero infatti accuditi e alimentati e sarebbero esposti a maltrattamento e a abbandono. Di più: se alla gattara o al volontario viene impedito di prendersi cura degli animali, di sanificare gli spazi dove abitualmente dimorano, i gatti ed i cani liberi andrebbero alla ricerca di cibo, creando potenzialmente una dispersione della colonia con relative problematiche. ATTENZIONE! Se si è costretti ad uscire negli orari e/o nei luoghi sottoposti a limitazioni, portare con sé l’autodichiarazione e, pur essendo attività consentite ad ogni cittadino ex L. 281/1991, nel caso vi sia collegamento con Enti o Associazioni di appartenenza allegare la dichiarazione dell’associazione o il modulo Asl di assegnazione diretta e nominativa della colonia felina o dei cani liberi accuditi. E se si svolge l’attività nell’interesse di una persona impossibilitata ad andare (anziana / infortunata/ricoverata / deceduta) darne specificazione nel modulo. Se ci si deve recare al di fuori del Comune, nell’autodichiarazione bisognerà motivare che lo spostamento fuori dalla zona interdetta o all’interno di una zona interdetta, nell’autodichiarazione bisognerà motivare che lo spostamento si rende necessario perché non ci sono altri volontari in quell'area, oppure che se ne occupava qualcuno ora impossibilitato, specificandone la ragione. Per maggiori dettagli, rimandiamo ai nostri suggerimenti

**4) Sono un volontario: posso continuare a fare volontariato per gli animali in una struttura?**

Sì. Per recarsi presso le strutture collocate in zone interdette agli spostamenti, sarebbe utile portare con sé, oltre l’autodichiarazione, anche una dichiarazione scritta del responsabile della struttura che documenti la necessità della presenza del volontario, indicando orari e giorni di presenza. Per maggiori dettagli, rimandiamo ai nostri suggerimenti

**5) Le adozioni di animali nei rifugi sono sospese?**

No. Le adozioni di animali nei rifugi non sono sospese. Anche se l’adozione di animali è potrebbe sembrare un’attività “differibile” al fine di limitare lo spostamento degli umani, l’attività di gestione dei canili e gattili è permessa, quindi, anche le adozioni ma con tutti gli accorgimenti e limiti che le singole strutture adottano. Anche perché, liberare i rifugi dai cani e gatti adottati, lascia quello stesso spazio per l’ingresso di altri animali bisognosi. Ovviamente vanno seguite le regole del rifugio presso il quale si vuole adottare un animale: alcuni danno in adozione solo per appuntamento, ad esempio. Altri sono chiusi al pubblico. È bene quindi contattare telefonicamente prima la struttura, qualora si volesse adottare un animale, anche se consigliamo di recarsi nel rifugio situato nel proprio Comune di residenza. Se l’adozione deve effettuarsi presso un canile/gattile/associazione collocati in zone interdette agli spostamenti, sarebbe utile portare con sé, oltre l’autodichiarazione, anche una dichiarazione scritta del responsabile della struttura che documenti l’adozione, indicando il microchip del cane/gatto ed il libretto sanitario. Oppure, se è un’adozione tra soggetti privati, oltre l’autodichiarazione, sarebbe utile una certificazione del veterinario attestante che l’adozione è necessaria per assicurare il benessere dell’animale presso la nuova collocazione. Per maggiori dettagli, rimandiamo ai nostri suggerimenti

**6) Posso segnalare un animale vagante ferito o in difficoltà?**

Sì. Si deve segnalare! Per gli animali liberi sul territorio, contattare sempre il servizio di emergenza ASL o la Polizia Locale o Carabinieri Forestali o Vigili del Fuoco.

Se per l’animale ferito non potesse intervenire nessuno di questi soggetti, prendere nota dell’orario di chiamata, interlocutore, motivo del mancato intervento, se l’animale è in pericolo di vita ed avvicinabile in sicurezza, condurlo al pronto soccorso veterinario più vicino.

Nel modulo di autocertificazione barrare la seconda casella e specificare nelle motivazioni che trattasi di animale in pericolo di vita e di avere contattato i servizi preposti che non potevano intervenire (conservando l’elenco delle chiamate e le informazioni di cui sopra).

Una volta che l’animale è stato lasciato presso la struttura veterinaria, farsi rilasciare l’attestazione dell’operazione di soccorso svolta per successivi controlli.

**7) Rimarranno aperti i negozi per animali? Posso recarmi in una zona interdetta agli** spostamenti per acquistare un particolare ed indispensabile cibo per il mio animale?

Sì. I negozi per animali restano aperti, ma per gli spostamenti in aree interdette sarà necessario portare con sé, oltre l’autocertificazione dove specificare l’esigenza dello spostamento, anche la certificazione veterinaria che attesti l’esigenza nutritiva.

**8) Posso portare il mio animale dal veterinario? Posso andare a trovare il mio animale ricoverato? Posso andare riprenderlo dopo il ricovero? Posso portarlo dal tolettatore?**

Si. Riteniamo che in caso di emergenza (esempio: il cane o il gatto sta male) lo stato di necessità sia palese, quindi è possibile sempre avendo in tasca l’autodichiarazione se ci si reca in orari o aree interdette agli spostamenti. Si consiglia di contattare telefonicamente prima il veterinario per verificare l’apertura dell’ambulatorio e la possibilità di essere accolti in sicurezza. Se invece la visita veterinaria non è una emergenza ma è indifferibile, come anche la tolettatura, è possibile portare l’animale, ma occorre chiedere al veterinario una dichiarazione con la quale si attesti l’indifferibilità della visita. Durante il ricovero il nostro animale dovrà restare presso la struttura veterinaria e noi dovremmo astenerci dal fargli visite, a meno di specifiche e giustificate esigenze comprovate dal medico-veterinario. Se, invece, si tratta di andare a riprendere il proprio animale dal veterinario dopo un ricovero, è importante allegare il foglio di dimissione del veterinario (bisognerà chiedergli di anticiparcelo tramite email). In tutti gli altri casi, bisogna restare a casa.

**9) Sono garantite le attività di accalappiamento e sterilizzazione da parte del Servizio Veterinario Pubblico?**

Sì. Le ASL hanno il dovere di intervenire ogni qualvolta si tratta di gestire il controllo della popolazione canina e felina, nonché di assicurare il servizio di soccorso e sanitario per gli animali bisognosi.